



PROVINCIA DI VERONA

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 in data 18 febbraio 2015 e adottato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 in data 24 marzo 2015

Modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 22 febbraio 2023 e con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 22 febbraio 2023

Statuto della Provincia di Verona

INDICE

Articolo 1 Oggetto

Titolo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Capo I **Finalità e indirizzi**

Articolo 2 La Provincia di Verona

Articolo 3 Principio di sussidiarietà

Articolo 4 Il territorio

Articolo 5 Finalità generali

Articolo 6 Indirizzi generali

Articolo 7 Parità di genere

Articolo 8 Partecipazione e informazione

Articolo 9 Decentramento territoriale

Articolo 10 Coordinamento e collaborazione

Articolo 11 Programmazione provinciale

Articolo 12 Stemma, gonfalone e sigillo

Capo II **Regolamenti**

Articolo 13 Regolamenti provinciali

Capo III **Pubblicità**

Articolo 14 Strumenti di informazione della Provincia di Verona

Articolo 15 Pubblicazione d'ufficio

Titolo II **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

Capo I **Partecipazione popolare**

Articolo 16 Consultazione

Articolo 17 Libere forme associative e contributi

Articolo 18 Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Capo II **Istanze e proposte popolari**

Articolo 19 Istanze

Articolo 20 Proposte di iniziativa popolare

Capo III **Referendum e consultazioni popolari**

Articolo 21 Consultazioni e referendum

Articolo 22 Poteri di iniziativa per la promozione di referendum consultivi

Articolo 23 Accesso agli atti della Provincia

Articolo 24 Altre misure di informazione

Capo V **Statuto dei diritti del contribuente**

Articolo 25 [Principi in materia di diritti del contribuente](#)

Titolo III **COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI**

Articolo 26 [Collaborazione con i Comuni](#)

Titolo IV **SERVIZI PUBBLICI**

Articolo 27 [Servizi pubblici provinciali](#)

Articolo 28 [Società a partecipazione provinciale](#)

Articolo 29 [Convenzioni](#)

Articolo 30 [Recesso da convenzioni, concessioni o altri accordi](#)

Titolo V **ORGANI DI GOVERNO**

Capo I **Gli organi e il Presidente**

Articolo 31 [Organi della Provincia](#)

Articolo 32 [Il Presidente](#)

Articolo 33 [Programma di governo e linee programmatiche](#)

Articolo 34 [Vicepresidente](#)

Articolo 35 [Distintivo del Presidente e utilizzo](#)

Capo II **Il Consiglio Provinciale**

Articolo 36 [Principi generali](#)

Articolo 37 [Funzioni del Consiglio provinciale](#)

Articolo 38 [I Consiglieri](#)

Articolo 39 [Diritti dei Consiglieri](#)

Articolo 40 [Gruppi Consiliari](#)

Articolo 41 [Commissioni Consiliari](#)

Articolo 42 [Presidenza del Consiglio provinciale](#)

Articolo 43 [Assenze dalle sedute](#)

Articolo 44 [Funzionamento del Consiglio](#)

Articolo 45 [Nomine](#)

Articolo 46 [Verbalizzazione](#)

Articolo 47 [Consiglieri delegati](#)

Articolo 48 [Revoca della delega](#)

Capo III **L'Assemblea dei Sindaci**

Articolo 49 [Assemblea dei Sindaci](#)

Articolo 50 [Funzioni](#)

Titolo VI **ORGANO E FUNZIONI DI CONTROLLO**

Articolo 51 [Organo di revisione economico-finanziario](#)

Titolo VII **ORGANI NON ELETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

Capo I Segreteria Generale

Articolo 52 [Il segretario generale](#)

Capo II La Dirigenza

Articolo 53 [Attribuzione della funzione dirigenziale](#)

Articolo 54 [Funzione dirigenziale](#)

Articolo 55 [Rappresentanza legale in giudizio e nei procedimenti contenziosi](#)

Capo III Organizzazione degli uffici

Articolo 56 [Organizzazione degli uffici e dei servizi](#)

Titolo VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 57 [Norme regolamentari vigenti e disposizioni generali sul funzionamento degli organi](#)

Articolo 58 [Entrata in vigore dello Statuto e sue revisioni](#)

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi, stabilisce le disposizioni fondamentali per l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione della Provincia di Verona.
2. Nel testo dello Statuto:
 - a. per "Presidente", si intende il/la presidente della provincia, anche nel suo ruolo di presidente del consiglio;
 - b. per "Consiglio", si intende il consiglio provinciale;
 - c. per "Assemblea", si intende l'assemblea dei sindaci;
 - d. per "regolamento", si intende, di volta in volta, una fonte regolamentare attinente agli istituti in considerazione;
 - e. per "albo on line", si intende l'albo pretorio gestito in modalità telematiche.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Finalità e indirizzi

Art. 2
La Provincia di Verona

1. La Provincia, nell'ambito delle funzioni attribuite dalle leggi, quale ente territoriale di area vasta, rappresenta e cura gli interessi della comunità provinciale e ne promuove lo sviluppo socio-economico compatibile e sostenibile, sia direttamente che attraverso il coordinamento delle politiche comunali, anche in una logica di legame metropolitano.
2. La Provincia ha sede nella città di Verona. Gli organi della Provincia possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede.
3. Il Consiglio provinciale può stabilire, d'intesa con i Comuni del territorio sancita nell'ambito dell'Assemblea dei Sindaci, l'utilizzo di *sedi decentrate* per favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali e il rapporto di sussidiarietà tra la Provincia e i Comuni nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 3
Principio di sussidiarietà

1. La Provincia esercita la propria autonomia attraverso la potestà statutaria e regolamentare nell'ambito delle funzioni attribuite dalle leggi e secondo i principi di sussidiarietà verticale e orizzontale.
2. La Provincia può assicurare l'esercizio delle proprie funzioni anche tramite misure attuative del principio di sussidiarietà orizzontale, per mezzo dei cittadini e delle formazioni sociali, per quanto in sintonia con la natura di ente di secondo livello.

Art. 4
Il territorio

1. Il territorio della Provincia di Verona coincide con quello dei Comuni ad esso appartenenti, come determinati dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5

Finalità generali

1. La Provincia promuove la piena realizzazione del sistema delle autonomie secondo i principi stabiliti dalle leggi.
2. La Provincia esercita le funzioni attribuite dalle leggi e svolge i relativi compiti secondo i principi di efficacia, efficienza, trasparenza e integrità. Essa adatta la propria attività amministrativa alle specificità dei sistemi sociali, economici, ambientali e culturali locali, coniugandoli con i corrispondenti sistemi regionali, nazionali e sovranazionali.
3. La Provincia, nel quadro delle funzioni attribuite, orienta la sua attività verso i seguenti obiettivi:
 - a) favorire la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;
 - b) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione;
 - c) tutela dell'ambiente, valorizzazione delle risorse naturali e del patrimonio storico e culturale;
 - d) perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;
 - e) perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni;
 - f) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio, anche con particolare riferimento al valore della montagna;
 - g) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia;
 - h) promuovere l'equilibrio economico, sociale e territoriale dell'intera area provinciale;
 - i) collaborare con gli Enti territoriali e locali del territorio veronese e di altre Province;
 - j) promuovere la formazione della persona attraverso la più ampia diffusione della cultura e dell'istruzione;
 - k) assicurare un sistema provinciale di mobilità delle persone e delle merci che sia adeguato alle esigenze della comunità locale e agli standard regionali, nazionali e comunitari, limitando al minimo indispensabile il consumo di territorio e minimizzando le esternalità negative dei flussi di traffico;
 - l) contribuire ad una pianificazione territoriale provinciale in linea con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio e gli interessi produttivi, sociali e culturali del territorio e della comunità;
 - m) assicurare una pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale aderente alle esigenze della comunità civile e della scuola;
 - n) garantire una programmazione provinciale della rete scolastica che, nel rispetto del programma regionale, sia correlata alla promozione di un progressivo miglioramento della gestione dell'edilizia scolastica;
 - o) assicurare assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, anche nell'ambito della transizione digitale;
 - p) coordinamento dell'associazionismo per lo svolgimento delle funzioni conferite o comunque attribuite;
 - q) digitalizzazione dei procedimenti e dei processi lavorativi degli uffici provinciali;
 - r) miglioramento della qualità normativa e regolativa;

- s) assicurazione di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, con azioni per la prevenzione della corruzione e della malagestione;
 - t) semplificazione amministrativa.
4. La Provincia garantisce pari dignità alle minoranze linguistiche del proprio territorio, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi.
 5. La Provincia assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.
 6. Quando una legge a carattere precettivo e non meramente programmatico attribuisce alla Provincia una funzione amministrativa o il suo esercizio, senza specificazioni o limitazioni, questa si intende attribuita nella pienezza della sua esplicazione attiva, consultiva e di controllo.

Art. 6 **Indirizzi generali**

1. La Provincia, affinché l'azione dell'Ente, nell'esercizio delle sue funzioni, sia sempre orientata al perseguimento dei fini e al raggiungimento degli obiettivi indicati:
 - a. modella la propria organizzazione secondo i principi di omogeneità funzionale, efficienza, responsabilità e professionalità e impronta la disciplina delle strutture operative a criteri di economicità gestionale, trasparenza e integrità;
 - b. conforma la propria attività al metodo della pianificazione, della programmazione e del controllo e verifica dei risultati.
2. La Provincia partecipa alla programmazione socio-economica ed alla pianificazione territoriale regionale; promuove il coordinamento delle attività programmatiche dei Comuni e delle scelte che le competono con quelle di altre amministrazioni di Province e Regioni per meglio garantire il perseguimento degli interessi comuni.

Art. 7 **Parità di genere**

1. La Provincia attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione di pubblici servizi e promuove azioni per garantire la presenza dei due sessi negli organi ed organismi collegiali non elettivi della Provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti, anche secondo apposita disciplina regolamentare.
2. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, il Consiglio provinciale può istituire la commissione per le pari opportunità, con le modalità e la composizione previste dal regolamento.
3. L'istituzione ed il funzionamento della Commissione deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'ente.

Art. 8 **Partecipazione e informazione**

1. La Provincia valorizza le libere forme associative, garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi e l'accesso agli atti e alle informazioni nelle forme previste

dalla legge, e promuove la comunicazione relativa ai progetti e alle attività dell'Ente, valorizzandone l'immagine.

Art. 9

Decentramento territoriale

1. Al fine di agevolare i cittadini nei rapporti con l'Amministrazione e, comunque, per il migliore esercizio delle proprie funzioni, la Provincia adotta le misure necessarie per il decentramento territoriale degli uffici e servizi provinciali stipulando anche convenzioni con i Comuni e le loro forme associative.
2. La Provincia, nell'organizzazione delle funzioni di propria competenza, può istituire o promuovere l'istituzione di zone omogenee subprovinciali nei limiti stabili dalla legge e secondo i principi di efficacia ed efficienza.

Art. 10

Coordinamento e collaborazione

1. La Provincia collabora al più efficiente ed efficace esercizio dei compiti e delle funzioni dei Comuni, anche nelle loro forme aggregate, e delle Unioni montane, prestando, per quanto consentito dalle risorse disponibili, la propria assistenza tecnico-amministrativa, secondo convenzioni generali o tematiche.

Art. 11

Programmazione provinciale

1. La Provincia esercita le proprie funzioni sulla base di piani e programmi previsti dalla legge o dal proprio ordinamento, che ne determinano i contenuti e i procedimenti approvativi, che in ogni caso devono essere ispirati alla più ampia partecipazione della cittadinanza, delle formazioni sociali, delle imprese, dei Comuni e delle altre amministrazioni pubbliche coinvolti, oltre che, in rapporto alle materie di interesse, delle OO.SS. e delle formazioni sociali provinciali.
2. La Provincia organizza la propria attività amministrativa attraverso il sistema di programmazione e controllo definito dal regolamento.
3. La motivazione di ogni atto amministrativo assunto in attuazione di programmi generali o di settore deve fare esplicito riferimento alle politiche e agli interventi programmati che ne costituiscono il presupposto.
4. I piani e i programmi provinciali, nonché le loro eventuali articolazioni progettuali, oltre a quanto previsto dalla normativa di riferimento, devono comprendere:
 - a) l'analisi del contesto di riferimento e i relativi scenari di sviluppo almeno entro l'orizzonte temporale di pianificazione;
 - b) la valutazione comparativa di eventuali possibili impostazioni progettuali alternative in termini di obiettivi, attività e risorse con l'indicazione di quella – o di quelle – prescelta;
 - c) gli obiettivi perseguiti anche in termini di risultati materiali e finanziari;
 - d) i soggetti responsabili dell'attuazione;
 - e) le attività e gli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi e la relativa tempistica;
 - f) le risorse necessarie con l'indicazione delle relative fonti e dei tempi di acquisizione definiti coerentemente con la tempistica delle attività e degli interventi;
 - g) gli eventuali accordi di programma o intese o convenzioni conclusi;
 - h) i tempi e i costi previsti;

- i) le risorse disponibili o acquisibili, con le relative valutazioni in termini di analisi costi-benefici ed impatto sul territorio, anche sotto il profilo degli strumenti di sua tutela e valorizzazione;
- j) le procedure di monitoraggio e rendicontazione dei risultati

Art. 12

Stemma, gonfalone e sigillo

1. Lo stemma della Provincia è quello riprodotto nel bozzetto allegato sub lettera A al presente Statuto. Esso è costituito da uno scudo miniato nel cui centro è raffigurata una scala a pioli, di cinque traverse, di colore argenteo. Lo scudo è sormontato dalla corona propria delle province, accompagnata da una fascia bianca svolazzante, con la dicitura in lettere maiuscole di colore nero “NEC DESCENDERE NEC MORARI”. Lo scudo è avvolto da una fascia di fronde, eccettuato il lato superiore ove è posta la corona.
2. Il gonfalone della Provincia è quello riprodotto nel bozzetto allegato sub lettera B al presente Statuto. Esso è costituito da un drappo di forma rettangolare di colore rosso nel cui centro è raffigurata una scala a pioli di cinque traverse, di colore argenteo, posta all'interno di una corona circolare di fronde, avvolta da un nastro di colore verde, bianco e rosso. La parte superiore del drappo presenta la dicitura in lettere maiuscole di colore oro “PROVINCIA DI VERONA”, mentre nella parte inferiore è riportata la dicitura, in lettere maiuscole di colore oro “NEC DESCENDERE NEC MORARI”. Le estremità superiore ed inferiore del drappo terminano con quattro fiamme: nelle due fiamme superiori centrali è ricamato, in colore oro, il leone alato con un libro aperto, mentre nelle due fiamme laterali superiori è ricamata, in colore oro, l'aquila.
3. Il gonfalone della Provincia viene esibito nelle cerimonie nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, accompagnato da un rappresentante dell'amministrazione, in conformità alle direttive emanate dal Presidente della Provincia.
4. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali e dei casi di rappresentanza, sono vietati, fatta salva la possibilità di specifiche concessioni sulla base di disposizioni regolamentari.

Capo II

Regolamenti

Art. 13

Regolamenti provinciali

1. Nel rispetto della Costituzione, delle leggi e dello Statuto e dei principi fissati dalla legge, il Consiglio provinciale approva regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento degli organi provinciali e degli organismi di partecipazione, per la gestione contabile e finanziaria e per l'esercizio delle funzioni provinciali.
2. I regolamenti sono approvati con voto palese della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. I regolamenti, unitamente alle deliberazioni approvative, entrano in vigore decorsi i termini di pubblicazione all'Albo Pretorio on line; ove non diversamente stabilito dalla legge, tali termini si intendono di 15 giorni. In casi nei quali risulti urgente la disciplina di una materia per dare attuazione a disposizioni di legge o per garantire la funzionalità di servizi o procedure, la deliberazione di approvazione del regolamento può disporre che lo stesso entri immediatamente in vigore ove ne sia dichiarata immediata eseguibilità.

Capo III Pubblicità

Art. 14 Strumenti di informazione della Provincia di Verona

1. La Provincia promuove l'informazione e la trasparenza della propria attività istituzionale e amministrativa e garantisce alla cittadinanza l'accesso alle informazioni amministrative attraverso le regole e gli strumenti previsti dall'ordinamento e, in particolare, mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche.

Art. 15 Pubblicazione d'ufficio

1. Gli atti della Provincia, anche di rilevanza organizzativa generale, e le altre informazioni che garantiscono la trasparenza dell'azione amministrativa verso i cittadini, sono pubblicati sul sito internet istituzionale secondo le modalità previste dall'ordinamento. Per quanto previsto dall'ordinamento, viene prevista anche la pubblicazione di determinate tipologie di atto all'Albo pretorio on line.

Titolo II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I Partecipazione popolare

Art. 16 Consultazione

1. La Provincia, nei procedimenti relativi ad atti a contenuto generale, può promuovere la consultazione degli organismi esponenti degli interessi collettivi e diffusi.
2. Sono esclusi da tale procedimento gli atti relativi a tariffe, tributi, strumenti urbanistici e quelli per i quali la legge o lo Statuto prevedono apposite forme di consultazione.

Art. 17 Libere forme associative e contributi

1. La valorizzazione delle libere forme associative è assicurata, nell'ambito delle funzioni provinciali e sulla base del regolamento, anche con interventi di sostegno finanziario e la messa a disposizione di beni, strutture e servizi provinciali a favore di associazioni e di altre forme associative rilevanti a livello provinciale, che non abbiano scopo di lucro, perseguano finalità di interesse generale e siano dotate di stabile organizzazione.
2. La Provincia può istituire l'Albo delle associazioni di interesse provinciale, nel quale sono iscritte le associazioni e le altre forme associative che svolgono attività nella provincia, aventi i requisiti previsti dal regolamento sulla base dei principi di cui al comma 1.
3. Criteri e modalità per l'erogazione degli interventi di cui al comma 1 sono predeterminati e degli stessi viene data idonea informazione.

4. Le associazioni beneficiarie devono rendere conto, secondo i termini specificamente assegnati e le modalità indicate in avvisi di avvio delle procedure o in base al regolamento, delle attività svolte tramite le risorse assegnate.

Art. 18

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. La Provincia promuove la partecipazione ai procedimenti amministrativi delle persone che ne siano titolati in ragione delle previsioni normative vigenti, anche attraverso le tecnologie informatiche.
2. Il regolamento individua, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il termine in cui esso deve concludersi e l'unità organizzativa responsabile.

Capo II

Istanze e proposte popolari

Art. 19

Istanze

1. I cittadini, anche dell'Unione Europea, e gli stranieri regolarmente soggiornanti, possono presentare istanze sottoscritte al Presidente per rappresentare esigenze e problemi di carattere generale e per promuovere iniziative a tutela degli interessi della comunità provinciale.
2. La Provincia comunica, non oltre sessanta giorni dal ricevimento, al soggetto firmatario o, in caso di pluralità di firmatari, al primo di questi o in forma telematica diffusa, le proprie motivate valutazioni e le eventuali iniziative assunte. Sono ritenute non ammissibili, e per esse non viene previsto riscontro, le istanze volte a promuovere temi sui quali la Provincia si sia già espressa e quelle non attinenti le funzioni provinciali.

Art. 20

Proposte di iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare per l'adozione di delibere di competenza del Consiglio si esercita mediante la presentazione al Presidente di una proposta sottoscritta, con firme autenticate, da almeno 5000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni del territorio provinciale.
2. Il Presidente, coadiuvato dalla Conferenza dei capigruppo, sentito il Segretario generale, ne valuta l'ammissibilità e provvede affinché i competenti uffici curino l'istruttoria procedimentale.
3. Sulla proposta di iniziativa popolare il Consiglio deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla sua presentazione.
4. Scaduto inutilmente tale termine la proposta è iscritta d'ufficio nella prima seduta consiliare immediatamente successiva e su di essa il Consiglio delibera con precedenza su ogni altro argomento.
5. Non è ammessa l'iniziativa popolare per le modifiche statutarie e per le deliberazioni riguardanti le seguenti materie:
 - a. bilancio e finanza,
 - b. pianificazione territoriale,

- c. tributi o tariffe,
- d. ordinamento del personale della Provincia, e delle Aziende provinciali,
- e. atti di elezione, nomina, designazione, revoca, dichiarazione di decadenza,
- f. operazioni patrimoniali,
- g. quelle per le quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla Legge.

Capo III

Referendum e consultazioni popolari

Art. 21

Consultazioni e referendum

1. La Provincia può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di organizzazioni professionali, sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte concernenti l'esercizio delle proprie funzioni che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione preventiva di cui al comma 1 viene svolta sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio e delle metodologie indicate dal Presidente della Provincia.
3. Sono ammessi referendum consultivi in materie connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alla Provincia. Il referendum deve comunque riguardare interessi collettivi dell'intera comunità provinciale o di ambiti territoriali sovracomunali. Non possono essere oggetto di referendum i tributi locali, le tariffe dei servizi ed altre imposte, l'esercizio di funzioni non attribuite dalla legge alla Provincia o il non svolgimento di quelle attribuite, nonché le questioni attinenti a persone determinate.

Art. 22

Poteri di iniziativa per la promozione di referendum consultivi

1. I referendum possono essere promossi:
 - a) dal Consiglio provinciale che lo deliberi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati almeno 180 giorni prima della fine prevista del mandato consiliare;
 - b) dall'Assemblea dei Sindaci, che lo deliberi almeno 180 giorni prima della fine prevista del mandato consiliare con le stesse maggioranze previste per l'approvazione dello Statuto;
 - c) da un terzo dei Consigli dei Comuni del territorio che rappresentino almeno un terzo della popolazione, che lo deliberino nell'arco di non oltre novanta giorni;
 - d) da 20.000 cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta; le firme devono essere autenticate e raccolte in un arco temporale di non oltre 120 giorni;
2. La richiesta degli elettori o dei Consigli comunali contiene il testo da sottoporre a referendum con le firme autenticate nelle forme di legge. Il quesito referendario deve essere breve, chiaro, unico, univocamente ed inequivocabilmente interpretabile.
3. Il Presidente della Provincia, acquisito parere circa l'ammissibilità del referendum da parte degli uffici provinciali o di commissione appositamente costituita, e comunque composta da giuristi e soggetti indipendenti esperti della materia per la quale è promosso referendum, lo

indice entro 180 giorni dal pervenimento della domanda, secondo modalità indicate dal regolamento.

Capo IV Diritto di accesso

Art. 23 Accesso agli atti della Provincia

1. Tutti gli atti con efficacia esterna deliberati o emanati da Organi della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di Legge.
2. Il diritto di accesso può essere esercitato dai cittadini che ne hanno titolo per legge e consente l'esame e il rilascio di copie degli atti formati o detenuti dalla Provincia.
3. L'esame degli atti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso dei costi di riproduzione che saranno determinati con atto del Presidente.
4. Il regolamento disciplina le condizioni e le modalità del rilascio di copie.

Art. 24 Altre misure di informazione

1. Oltre che attraverso il sito web istituzionale e l'albo on line, la Provincia garantisce ai cittadini l'informazione circa la propria attività amministrativa attraverso l'ufficio relazioni con il pubblico e gli organi di stampa.

Capo V Statuto dei diritti del contribuente

Art. 25 Principi in materia di diritti del contribuente

1. I regolamenti che contengono disposizioni tributarie devono uniformarsi ai principi in materia di statuto dei diritti del contribuente.
2. Ai contribuenti di tributi provinciali sono assicurati diritti, anche di informazione e accesso, e le garanzie previste dalle leggi.

Titolo III COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art. 26 Collaborazione con i Comuni

1. La collaborazione con i Comuni si attua nell'ambito delle funzioni attribuite alla Provincia mediante convenzioni per la realizzazione di progetti e lo svolgimento di attività in forma associata, accordi generali di programma, erogazione di sostegni finanziari, o ogni altra modalità ritenuta idonea e sostenibile sotto il profilo tecnico, finanziario e gestionale, nei limiti e secondo le modalità da regolamenti o atti attuativi.
2. Eventuali funzioni di supporto assicurate ai comuni e enti del territorio devono essere garantite secondo principi di trasparenza, efficienza ed efficacia, anche in rapporto alla

scelta degli enti a cui assicurare collaborazione nei casi in cui la stessa non possa essere garantita in modo diffuso.

3. Ove siano istituite zone omogenee del territorio, comunque denominate, che ricomprendano almeno un quinto della popolazione provinciale, le funzioni della Provincia possono essere esercitate tramite le stesse, sulla base di aggregazione di uffici comunali, sulla base dei criteri stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci e le disposizioni del regolamento.

Titolo IV SERVIZI PUBBLICI

Art. 27 Servizi pubblici provinciali

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie funzioni, individua, disciplina ed eroga servizi pubblici destinati a fini sociali e alla promozione dello sviluppo economico e civile della comunità nell'ottica della sussidiarietà, della concertazione territoriale e delle vocazioni territoriali.
2. I servizi pubblici provinciali sono disciplinati nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale secondo le modalità, le forme e tempi in quelle indicati ed ispirati ai principi di efficienza, efficacia e funzionalità.
3. La disciplina dei singoli servizi, le forme di coordinamento con altri enti per la gestione anche associata degli stessi è rimessa alle singole normative di settore e a regolamenti o atti attuativi della Provincia.
4. I servizi sono garantiti in un'ottica di efficacia, efficienza ed economicità e equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, salvi criteri di sostenibilità sociale, che comunque devono essere compatibili con le disponibilità di bilancio.
5. La Provincia partecipa esclusivamente alle società ritenute indispensabili al perseguimento dei propri fini istituzionali e nella misura minima ritenuta necessaria per perseguirli, assicurando adeguata e trasparente motivazione nei relativi atti.
6. Gli enti, le aziende, le istituzioni o gli organismi comunque costituiti in base alla legge per garantire servizi pubblici provinciali uniformano la propria azione:
 - a. ai principi di unitarietà con l'indirizzo generale della Provincia;
 - b. al principio di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi, e poteri di gestione attribuiti al Direttore e ai dirigenti;
 - c. ai principi di responsabilità e professionalità nell'organizzazione interna;
 - d. ad un piano per la promozione della legalità e la prevenzione dei fenomeni corruttivi;
 - e. agli indirizzi impartiti dalla Provincia;
 - f. a canoni di rendicontazione puntuale, anche nei confronti della Provincia.

Art. 28 Società a partecipazione provinciale

1. Ai fini della partecipazione della Provincia in società per azioni dalla stessa controllate, l'atto costitutivo e lo Statuto della Società devono prevedere ai sensi dell'art. 2449 c.c. che uno o più Amministratori e Sindaci possano essere nominati e revocati direttamente dal

Presidente della Provincia sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale. La Provincia ha la facoltà di rinunciare all'Amministratore o al Sindaco con provvedimento motivato.

2. Gli Amministratori e i Sindaci nominati ai sensi del primo comma in rappresentanza della Provincia sono tenuti a presentare al Presidente una relazione informativa dettagliata sui programmi della Società e sulla loro attuazione, secondo le previsioni del regolamento provinciale in materia di controlli, ed in ogni caso quantomeno annualmente.
3. Ai medesimi fini di cui al primo comma, l'atto costitutivo e lo Statuto delle Società controllate devono prevedere che gli atti assunti dagli Organi di Amministrazione delle Società siano trasmessi in copia al Presidente della Provincia.
4. La partecipazione ad una società o la dismissione della partecipazione stessa devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio provinciale.
5. La partecipazione ad una società o l'ampliamento della quota di partecipazione, deve avvenire solo a fronte di motivate ragioni di indispensabilità, anche in ragione dell'analisi delle soluzioni alternative.
6. La Provincia effettua i controlli previsti dalla normativa sulle società di cui detiene partecipazioni con le modalità previste dal regolamento provinciale.

Art. 29 Convenzioni

1. Al fine di assicurare nel modo più efficiente ed efficace lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi ad essa attribuiti, la Provincia può stipulare apposite convenzioni con altri enti pubblici.
2. Ove sia necessario garantire l'apporto di risorse, costituiscono parte della convenzione anche soggetti privati, purché individuati o selezionati secondo principi di trasparenza, parità di condizioni, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Gli eventuali benefici previsti per i soggetti privati devono essere determinati e resi pubblici.
3. Nella convenzione devono essere stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e le reciproche garanzie, nonché quale degli enti contraenti assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione.

Art. 30 Recesso da convenzioni, concessioni o altri accordi

1. Il Presidente può proporre la revoca, il recesso o comunque la fuoriuscita dalle diverse forme giuridiche per la gestione di servizi pubblici o per l'esercizio di funzioni della Provincia nei seguenti casi:
 - a. esaurimento dello scopo;
 - b. manifestazione di analoga volontà da parte degli altri soggetti aderenti;
 - c. rilevata mancanza di efficacia o efficienza dell'azione promossa o sua insostenibilità finanziaria;
 - d. altri casi previsti dalla legge o dagli accordi, comunque denominati, che hanno dato vita alle modalità di esercizio e gestione dei servizi o funzioni;

- e. mancata rispondenza delle attività del soggetto alle funzioni di competenza provinciale.

Titolo V ORGANI DI GOVERNO

Capo I Gli organi e il Presidente

Articolo 31 Organi della Provincia

1. Sono organi di governo della Provincia:
 - I) il Presidente;
 - II) il Consiglio provinciale;
 - III) l'Assemblea dei Sindaci.

Art. 32 Il Presidente

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.
2. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite, conferite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
3. Il Presidente, nell'esercizio delle funzioni provinciali e delle proprie competenze:
 - a. nomina un vicepresidente vicario;
 - b. può nominare un ulteriore vicepresidente, nella persona del consigliere anziano;
 - c. può nominare consiglieri delegati;
 - d. coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche:
 - l'eventuale istituzione di organismi collegiali per l'esame di questioni di comune competenza, ferma l'esclusione di potestà deliberativa degli stessi;
 - l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico amministrativa dell'ente;
 - e. svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia, nel rispetto del principio di distinzione fra le competenze politiche e quelle gestionali e secondo le modalità previste dal sistema provinciale di programmazione e controllo;
 - f. propone al Consiglio gli schemi di bilancio; rimangono in ogni caso ferme le competenze in materia di variazioni, modifiche e rettifiche finanziarie e contabili attribuite direttamente al Presidente o al dirigente competente, in base alla legge e ai principi contabili approvati dallo Stato;

- g. adotta con esplicita motivazione le variazioni di bilancio in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i termini previsti dalla legge;
 - h. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
 - i. fatte salve le competenze del Consiglio provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
 - j. ove e per quanto consentito dall'ordinamento, può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, nomina e revoca il Segretario provinciale e, ove ritenuto necessario, attribuisce le funzioni di direzione generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione;
 - k. indice i referendum provinciali;
 - l. approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - m. approva i progetti preliminari e definitivi di lavori pubblici nonché delle relative varianti che comportino aumento della spesa complessiva;
 - n. concede patrocini, nonché sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere nei casi in cui il relativo regolamento preveda la valutazione discrezionale dei criteri e delle modalità di concessione;
 - o. approva il piano esecutivo di gestione, il piano integrato attività e organizzazione e ogni altro piano la cui approvazione non sia riservata ad altro organo, e le loro variazioni;
 - p. dispone gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutazioni quando gli elementi determinanti l'intervento con l'indicazione di massima del relativo ammontare siano stabiliti in atti fondamentali del Consiglio o siano inerenti a procedimenti espropriativi;
 - q. approva il programma triennale di fabbisogno di personale e il piano annuale delle assunzioni del personale nonché l'autorizzazione alla stipula dei contratti integrativi decentrati per il personale dipendente;
 - r. esprime i pareri richiesti da altri enti o dovuti per legge, ove non vi sia competenza del Consiglio o di organi tecnici e gestionali;
 - s. nomina i componenti delle commissioni, ove la competenza non sia attribuita dalla legge al Consiglio, o dalla legge o dal presente Statuto agli altri organi provinciali.
4. In ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito dell'approvazione del presente statuto, l'espressione <<giunta provinciale>> e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente, a meno che il presente statuto non disponga diversamente.

5. Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del Decreto, che viene pubblicato all'Albo pretorio digitale dell'Ente secondo le stesse modalità delle deliberazioni del Consiglio provinciale. Ove sia opportuno, per distinguere le diverse tipologie di atto, il Presidente può decidere di adottare alcune tipologie di atto nelle forme della Deliberazione presidenziale.
6. Nel caso di urgenza i Decreti e le Deliberazioni del Presidente della Provincia possono essere dichiarati immediatamente eseguibili.
7. Su ogni proposta di Decreto che non sia atto di alta amministrazione o mero atto di indirizzo deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel Decreto.
8. Il Presidente, conformemente alle disposizioni di legge, anche in deroga ai precedenti commi, può istituire organismi collegiali deliberativi e nominare i relativi componenti, prevedendo l'approvazione di idonea disciplina regolamentare.

Art. 33

Programma di governo e linee programmatiche

1. Nella prima seduta di Consiglio il Presidente espone al Consiglio il programma di governo per il proprio mandato.
2. Il Presidente, in occasione dell'esame del bilancio di previsione relativo al primo esercizio successivo a quello di elezione, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Il Consiglio esamina le linee programmatiche, ne prende atto e può formulare rilievi e proposte di integrazione, di cui il Presidente della Provincia può tener conto anche al fine di una loro eventuale riformulazione, da comunicare definitivamente al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 34

Vicepresidente

1. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente vicario, scelto tra i Consiglieri provinciali stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone comunicazione al Consiglio provinciale nella prima seduta successiva.
2. Il Vicepresidente vicario esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente o ne sia impedito e decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.
3. Il Presidente della Provincia può nominare un ulteriore vicepresidente, nella persona del Consigliere anziano, inteso come quello che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata, ottenuta sulla base dei voti di preferenza ponderati. In caso di parità la decisione è rimessa al Presidente.
4. Il soggetto nominato può in ogni caso qualificarsi vicepresidente.
5. Il Presidente e il/i vicepresidente/i formano l'ufficio di Presidenza. L'ufficio di Presidenza può essere convocato dal Presidente per esaminare questioni complesse che possano riguardare l'ordine dei lavori del Consiglio provinciale ed esaminare preventivamente le questioni di maggiore importanza.

Art. 35
Distintivo del Presidente e utilizzo

1. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.
2. Il Vicepresidente e i Consiglieri delegati di cui al presente titolo utilizzano la suddetta fascia quando siano chiamati a sostituire il Presidente in occasioni ufficiali quali, a titolo esemplificativo, cerimonie, commemorazioni, celebrazioni, inaugurazioni di carattere istituzionale. Eccezionalmente, può essere chiesto a consiglieri non in possesso della delega di rappresentare la Provincia, ove ve ne sia necessità, ad esempio per esigenze di presenza delle minoranze o del sesso meno rappresentato in Consiglio.

Capo II
Il Consiglio provinciale

Art. 36
Principi generali

1. Il Consiglio provinciale è l'Organo di indirizzo e di controllo ed esercita i suoi poteri nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. Un apposito regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio.

Art. 37
Funzioni del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale:
 - I. propone all'Assemblea dei Sindaci l'adozione dello Statuto;
 - II. approva gli atti ad esso rimessi dalla Legge, fra i quali:
 - a. i regolamenti della Provincia, con esclusione di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, salva la facoltà di stabilire i criteri generali in materia;
 - b. piani e programmi, ivi compreso il documento unico di programmazione, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti; con esclusione dei piani di natura operativa e del piano esecutivo di gestione;
 - c. la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti di cui alla lettera b);
 - d. la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
 - e. i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi; sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;

- f. convenzioni con gli enti locali o altre amministrazioni pubbliche che non siano meramente operative o gestionali o, comunque, non siano promosse in linea con gli indirizzi del Consiglio o sulla base di convenzioni quadro dallo stesso approvate.
 - III. designa e nomina i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;
 - IV. delibera sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari; sono comunque escluse quelle relative:
 - a. alle locazioni di immobili
 - b. alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
 - c. all'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario, o dei dirigenti.
2. In presenza di motivate ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio in ordine alle variazioni di bilancio, previa informazione al Consiglio e all'Assemblea dei Sindaci da assicurare tramite avviso sul sito internet istituzionale. I provvedimenti di urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio entro sessanta giorni e, in caso di mancata ratifica entro ulteriori sessanta giorni, perdono efficacia sin dal momento della loro adozione. Il provvedimento d'urgenza può essere sottoposto direttamente all'Assemblea dei Sindaci per l'acquisizione del relativo parere. Ricorrendone la necessità, il Consiglio può, con propria deliberazione, regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti in modo diretto e inequivoco dal provvedimento decaduto.

Art. 38 **I Consiglieri**

1. I Consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia senza vincolo di mandato.
2. Essi hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano componenti.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, all'atto di adozione della relativa deliberazione.
4. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
5. Il Consiglio prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, verifica le condizioni di eleggibilità e incompatibilità degli eletti.

Art. 39 **Diritti dei Consiglieri**

1. I Consiglieri provinciali esercitano le loro funzioni con le modalità disciplinate dal regolamento, potendo esprimere le proprie idee mediante:
 - a. la presentazione di mozioni, interpellanze, interrogazioni e raccomandazioni.
 - b. l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio mediante la presentazione di emendamenti;

- c. l'iniziativa mediante formulazione di proposte di deliberazione da parte di almeno un quarto dei Consiglieri assegnati;
- d. il diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle Aziende e dagli Enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, fermi i doveri di segretezza e fedeltà nell'utilizzo dei documenti e delle informazioni acquisite.

Art. 40 **Gruppi Consiliari**

1. I Consiglieri provinciali si costituiscono in gruppi. Ai gruppi consiliari sono garantiti luoghi, mezzi, strutture e risorse economiche necessarie per l'espletamento del mandato.
2. Ove non diversamente comunicato, i gruppi si intendono coincidere con le liste elettorali partecipanti alle elezioni, composte dai consiglieri eletti.
3. Gruppi di consiglieri possono comunicare al Presidente, che ne informa il Consiglio, la formazione di gruppi. Solo le liste che alle elezioni hanno visto eletto un unico candidato possono formare gruppi composti da un consigliere. Negli altri casi, i consiglieri vanno a formare un unico gruppo misto, indipendentemente dal loro numero.
4. Eventuali mutamenti dovranno essere comunicati al Presidente per iscritto.
5. Si considera capogruppo il consigliere che ha raggiunto la maggior cifra elettorale alle elezioni, salvo diversa comunicazione dalla maggioranza dei consiglieri del gruppo stesso.
6. È istituita la Conferenza dei Capigruppo che costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente; è presieduta dal Presidente della Provincia o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
7. Le regole di formazione e funzionamento dei gruppi e competenze della conferenza dei capigruppo sono stabilite attraverso un apposito regolamento.

Art. 41 **Commissioni Consiliari**

1. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il Consiglio può istituire nel suo seno Commissioni permanenti composte secondo criteri ispirati al principio della proporzionalità.
2. Le Commissioni permanenti non possono superare il numero di due, oltre alla Conferenza dei capigruppo; le loro attribuzioni, i criteri di composizione, il funzionamento, la pubblicità delle sedute, le modalità di votazione e la dotazione di personale della Provincia per le funzioni di segreteria sono disciplinate dal regolamento.
3. Il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Presidente della Provincia, può istituire al proprio interno Commissioni di ispezione e di indagine, con funzioni di controllo e garanzia, con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. Alla presidenza è nominato il Consigliere appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della Commissione.

5. La Commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli, utilizza le strutture ed il personale dell'ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella deliberazione istitutiva.
6. La Commissione ha il potere di acquisire informazioni dagli amministratori e funzionari che sono liberati dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.
7. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina le ulteriori modalità di funzionamento delle Commissioni.

Art. 42
Presidenza del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale è presieduto dal Presidente della Provincia o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
2. Il Presidente convoca il Consiglio e ne dirige i lavori e le attività.

Art. 43
Assenze dalle sedute

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto, anche tramite comunicazione telematica, l'assenza dalla seduta entro i dieci giorni successivi alla stessa.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giustificato motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere.
3. La comunicazione di avvio del procedimento deve essere notificata in forma amministrativa al Consigliere interessato, che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica.
4. La proposta di decadenza è sottoposta all'esame del Consiglio entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. La deliberazione di decadenza è adottata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Nel computo dei voti si calcola il Presidente della Provincia.
6. Copia per estratto della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni dall'adozione.

Art. 44
Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento sul suo funzionamento, nel quadro dei seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione devono garantire adeguata e tempestiva informazione, anche con l'impiego di strumenti telematici di pubblicazione e/o trasmissione;
 - b) la seduta è valida con la presenza della metà del numero dei Consiglieri assegnati, escluso il Presidente della Provincia; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore, escluso il Presidente della Provincia;

- c) ad ogni Consigliere deve essere garantito un congruo tempo per gli interventi e la dichiarazione di voto;
- d) per ogni seduta deve essere fissato il periodo di tempo da destinare alla trattazione delle mozioni, interpellanze ed interrogazioni;
- e) la gestione delle risorse finanziarie del Consiglio deve essere conforme alle regole della finanza pubblica e dà luogo ad apposito rendiconto annuale, che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all'approvazione del Consiglio;
- f) tutte le spese relative ai consiglieri e ai gruppi consiliari, anche quando assunte tramite procedura economale o riguardanti rimborsi chilometrici, rimborsi spese telefonia mobile, sono oggetto di puntuale elencazione e tempestiva pubblicazione d'ufficio in apposita sezione del sito istituzionale della Provincia.

Art. 45 Nomine

1. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni da effettuarsi da parte del Presidente della Provincia entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Nel caso in cui il Consiglio non si pronunci nel suddetto termine, il Presidente provvede alla nomina e alla designazione sulla base degli indirizzi proposti dal precedente Consiglio.
2. Il Consiglio provvede alle nomine e alle designazioni dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge garantendo che le nomine o le designazioni avvengano sulla base di un dettagliato curriculum e idonea pubblicità.
3. Per gli incarichi conferiti ai Consiglieri provinciali si applica la normativa vigente in materia.

Art. 46 Verbalizzazione

1. Le deliberazioni, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario generale - che ne cura la verbalizzazione, anche avvalendosi di strumenti elettronici e telematici e della collaborazione e supporto di dipendenti e operatori specializzati - sono pubblicate nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale, lo sostituisce il Vice Segretario o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, un Dirigente designato dal Presidente della Provincia.

Art. 47 Consiglieri delegati

1. Il Presidente della Provincia può delegare per iscritto ai Consiglieri provinciali, il compito di sovrintendere politicamente a funzioni o progetti dell'amministrazione.
2. L'atto di delega e quello di revoca sono comunicati al Consiglio provinciale.

3. I Consiglieri ed il Vicepresidente – salvo che per le funzioni svolte in sostituzione del Presidente – titolari di deleghe non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.
4. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, impartendo direttive rispettose dei vincoli posti dalla programmazione operativa, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'esterno; hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di atti nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al Presidente della Provincia.
5. Per la piena attuazione del principio di collegialità, il Presidente può convocare incontri con i Consiglieri titolari di deleghe, senza che da ciò ne consegua l'istituzione di un organo, e sempre rimanendo in capo al Presidente il potere di assumere gli atti a rilevanza esterna.

Art. 48

Revoca della delega

1. Il Presidente può revocare la delega conferita al Vicepresidente vicario, al vicepresidente e ai Consiglieri delegati, assegnandola ad altro consigliere.
2. Del provvedimento di revoca e/o di riassegnazione il Presidente dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Capo III

L'Assemblea dei Sindaci

Art. 49

Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo formato dai Sindaci in carica dei Comuni della provincia.
2. Per i Comuni commissariati, fa parte dell'Assemblea il Commissario.
3. In caso di assenza o impedimento, i Sindaci possono delegare alla partecipazione per iscritto il Vicesindaco oppure un Assessore o un Consigliere. La delega è riferita a ciascuna specifica seduta.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Provincia che ne presiede le sedute e ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti o due quinti dei componenti del Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
5. L'Assemblea ha poteri propositivi, consultivi e di controllo; esprime il parere sugli schemi di bilancio di previsione e sullo schema di rendiconto adottati dal Consiglio, nonché sulle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio provinciale entro il 31 luglio di ogni anno ai fini della verifica degli equilibri generali e dell'assestamento generale di bilancio.
6. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia, esclusivamente nell'ambito di quanto stabilito al precedente comma 5.

7. Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci vengono espressi nell'esercizio della propria funzione consultiva e non sono vincolanti. Il parere non vincolante si dà per acquisito in caso di mancata deliberazione entro dieci giorni dalla data della prima convocazione.
8. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella provincia. In seconda convocazione, la seduta non può essere tenuta prima che siano decorse ventiquattro ore, ed è valida se sono presenti almeno un terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella provincia. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.
9. L'Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto diversamente dalla legge o dal regolamento di cui all'articolo 50, comma 2.
10. La partecipazione ai lavori dell'Assemblea dei Sindaci è onorifica e viene svolta senza indennità, gettoni e rimborsi.
11. L'Assemblea dei Sindaci può approvare un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e si avvale di una struttura di supporto messa a disposizione dalla Segreteria generale della Provincia, eventualmente integrata da personale comunale.
12. Fino a che non sia stato approvato il regolamento previsto nel comma 11, si applicano le norme generali previste per i consessi assembleari, richiamando in particolare quelle proprie dei Consigli comunali per le parti non in contrasto con le vigenti disposizioni e con il presente Statuto.

Art. 50 Funzioni

1. L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive in relazione alla manifestazione dei pareri che essa è tenuta ad esprimere in base alla legge e allo Statuto, nonché in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o del Consiglio provinciale.
2. Ove non diversamente previsto, l'Assemblea dei Sindaci vota con le maggioranze previste dalla legge per l'approvazione dello statuto. Il regolamento, approvato dal Consiglio su parere vincolante dell'Assemblea, può introdurre maggioranze diverse per l'approvazione di specifici atti, se del caso anche con manifestazione di posizioni di minoranza.

Titolo VI ORGANO E FUNZIONI DI CONTROLLO

Art. 51 Organo di revisione economico-finanziario

1. L'organo di revisione economico finanziario della Provincia è composto da tre membri, scelti mediante le modalità previste dalla legge.
2. L'organo di revisione svolge le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il funzionamento dell'Organo di revisione è disciplinato dal regolamento di contabilità.

4. Il regolamento di contabilità prevede altresì i mezzi in dotazione del Collegio per l'esercizio delle funzioni.

Titolo VII
ORGANI NON ELETTIVI
E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Capo I
Segreteria Generale

Art. 52
Il segretario generale

1. Il Segretario generale o, in sua sostituzione, il Vice Segretario generale svolge le funzioni previste dalla legge – anche con riguardo ai poteri di rogazione e verbalizzazione – e dai regolamenti provinciali, nonché quelle affidategli dal Presidente.

Capo II
La Dirigenza

Art. 53
Attribuzione della funzione dirigenziale

1. L'attribuzione della responsabilità di direzione spetta al Presidente della Provincia, che la conferisce nel rispetto del Dlgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo criteri di competenza ed esperienza professionale, in relazione agli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione dell'ente.
2. La responsabilità di direzione è attribuita ai dirigenti, per un tempo determinato, per la durata prevista dalla legge, salvo rinnovo.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può stabilire limiti, criteri e modalità:
 - a) per la copertura dei posti vacanti di responsabili degli uffici e dei servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione.
 - b) per la stipula, al di fuori della dotazione organica, di contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni;
 - c) per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
4. I soggetti di cui alle lett. a) e b) del comma 3 devono possedere i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 54
Funzione dirigenziale

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e servizi secondo le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti provinciali.
2. Spettano in particolare ai dirigenti, oltre ai compiti espressamente attribuiti dalla legge e da altre disposizioni dello Statuto:

- a) tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi previsti dal sistema provinciale di programmazione e controllo e, in particolare, dal piano esecutivo di gestione, nonché dagli altri atti di indirizzo adottati dal Consiglio e dal Presidente;
 - b) l'assunzione dei mutui previsti in atti fondamentali approvati dal Consiglio;
 - c) l'emanazione dei provvedimenti di concessione di suolo pubblico;
 - d) l'approvazione dei progetti esecutivi di lavori pubblici e delle varianti in corso d'opera che non comportano aumento della spesa complessiva;
 - e) la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici e di concorso;
 - f) l'affidamento di incarichi professionali, anche a carattere fiduciario, in conformità agli indirizzi ed alle direttive degli organi di governo;
 - g) la cessione di relitti stradali secondo regole di evidenza pubblica.
3. I regolamenti specificano i compiti gestionali dei dirigenti e ne disciplinano le modalità di esercizio.
 4. Spettano altresì ai dirigenti i compiti che la legge e lo Statuto espressamente non riservano ad altri organi della Provincia.

Art. 55

Rappresentanza legale in giudizio e nei procedimenti contenziosi

1. Il Presidente può incaricare, con proprio decreto, uno o più dirigenti della rappresentanza della Provincia in giudizio e nei procedimenti contenziosi. Il dirigente della struttura organizzativa che cura gli affari legali adotta i provvedimenti di nomina dei difensori.
2. Il Presidente, su proposta della struttura organizzativa che cura gli affari legali, elaborata in base alla relazione della struttura organizzativa interessata, delibera in ordine alla instaurazione dei giudizi e dei contenziosi in generale e alla resistenza in essi.
3. Il dirigente della struttura organizzativa interessata, eventualmente acquisito il parere della struttura organizzativa che cura gli affari legali o del segretario generale, provvede alla transazione o alla conciliazione della lite, anche con il potere di rinunciare agli atti, tenuto conto degli indirizzi formulati dal Presidente.
4. Nei giudizi di cui è parte la Provincia, il dirigente della struttura organizzativa interessata presta il giuramento, risponde all'interrogatorio libero o formale disposto dal Giudice e partecipa, ove previsto, al tentativo di conciliazione della lite.
5. Sono fatte salve le norme che consentono alla Provincia di essere rappresentata e difesa in giudizio da proprio personale dipendente, in ragione dell'incarico direttivo rivestito nell'amministrazione o in forza di apposita delega del Presidente.

Capo III

Organizzazione degli uffici

Art. 56

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato dal Presidente, disciplina l'organizzazione degli uffici in base a criteri di efficienza, efficacia,

professionalità e responsabilità. Il regolamento, in particolare, promuove il contenimento della spesa per il personale, l'ottimizzazione della sua allocazione tra le diverse funzioni e progetti, il suo sviluppo professionale e benessere organizzativo, garantendo pari opportunità alle lavoratrici e lavoratori.

2. La Provincia ispira la sua organizzazione ai seguenti criteri:

- a) distinzione dei ruoli tra organi politici e organi tecnico-amministrativi, con attribuzione ai dirigenti della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, unitamente alla responsabilità in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e del raggiungimento dei risultati predeterminati dall'organo politico, anche mediante la definizione di appositi indicatori e parametri;
- b) funzionalità, efficienza ed efficacia rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
- c) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali;
- d) coordinamento tra le attività degli uffici interni e collegamento con quelli delle altre amministrazioni pubbliche con le modalità previste dalla normativa;
- e) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
- f) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea.

Titolo VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57

Norme regolamentari vigenti e disposizioni generali sul funzionamento degli organi

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto si applicano quelli vigenti in quanto compatibili.
2. Gli organi e organismi collegiali della Provincia possono riunirsi in modalità parzialmente o integralmente telematica, assicurando ai componenti adeguata preventiva informazione sulle modalità tecniche per la partecipazione, e stabilità dei propri sistemi. Con specifici atti e regolamenti sono disciplinate le modalità operative e le misure di garanzia dei componenti degli organi.

Art. 58

Entrata in vigore dello Statuto e sue revisioni

1. Lo Statuto è soggetto a pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line della Provincia.